

15|16march2025

c/o MILANO - TORTONA FASHION DISTRICT



organized by



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE / REQUEST FOR PARTICIPATION

• LA SOCIETÀ (DATI PER FATTURAZIONE) / THE COMPANY (INVOICE TO)

RAGIONE SOCIALE / COMPANY NAME		
INDIRIZZO / ADDRESS		CAP / POSTCODE
CITTÀ / CITY	NAZIONE / COUNTRY	PHONE
E-MAIL	WEBSITE	P. IVA / VAT Nr.
CODICE FISCALE (se diverso da P.IVA)		CODICE SID o PEC / CERTIFIED MAIL
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE / OWNER OR LEGAL REPRESENTATIVE		
PERSONA DI RIFERIMENTO / CONTACT PERSON		TELEFONO DIRETTO / DIRECT PHONE NR
BRAND PARTECIPANTE / PARTICIPATING BRAND		
SEDE LEGALE (SE DIVERSA DA SOPRA) / LEGAL SEAT (IF DIFFERENT FROM ABOVE)		
INDIRIZZO / ADDRESS		
CAP / POSTCODE	CITTÀ / CITY	NAZIONE / COUNTRY

• CHIEDE DI PARTECIPARE AD OUTFIT SHOW 03/2025 COME ESPOSITORE, CON IL SEGUENTE SPAZIO ESPOSITIVO / REQUESTS TO PARTICIPATE AT OUTFIT SHOW 03/2025 AS EXHIBITOR, WITH THE FOLLOWING EXHIBITING SPACE

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA (min ca. 8 mq - max ca. 16 mq) /	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO / RATE	IMPORTO / AMOUNT
PREFITTED EXHIBITION AREA (min ca. 8 sqm - max ca. 16 sqm)	n. 1	€ 2.000,00	€

I MODULI PREALLESTITI COMPRENDONO: CARTELLO INDICATORE CON NOME DEL BRAND - ILLUMINAZIONE - SUPPORTI E/O APPENDIABILI (MIN 3 - MAX 6) - CESTINO - TAVOLO CON DUE SEDIE - N. 1 CIABATTA ELETTRICA - ALLACCIAMENTO ELETTRICO 1KW/220V - CONNESSIONE WI-FI - 3 PASS ESPOSITORI E 1 PASS AUTO PER CARICO/SCARICO - POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA A COPERTURA INCENDIO - ONERI SIAE - PRATICA SCIA PER LA VENDITA DEI PRODOTTI.

LE DIMENSIONI DEL MODULO ASSEGNATO DIPENDONO DALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA E DALLA QUANTITÀ DI PRODOTTI

PRE-FITTED MODULES INCLUDE: SIGNBOARD WITH BRAND'S NAME - LIGHTING - BRACKETS AND/OR CLOTHES RACKS (MIN 2 - MAX 6) - BASKET, TABLE WITH TWO CHAIRS - N. 1 ELECTRIC SLIPPER - ELECTRICAL CONNECTION 1KW/220V - WI-FI CONNECTION - 3 EXHIBITORS PASSES AND 1 CAR LOADING/UNLOADING PASS - CUMULATIVE INSURANCE POLICY TO FIRE COVERAGE - SIAE DUTIES - SUBMISSION OF THE PAPERWORK FOR SALE.

THE SIZE OF THE ALLOCATED MODULE DEPENDS ON PRODUCT CATEGORY AND QUANTITY

ALTRI SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE / OTHER SERVICES INCLUDED IN PARTICIPATION FEE

COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO PER LA DURATA DELL'EVENTO CON OGNI OUTFITTER PARTECIPANTE - CONSEGNA DEGLI SCATTI ORIGINALI DI TUTTI GLI OUTFIT REALIZZATI CON I PROPRI PRODOTTI E LIBERATORIA SULL'UTILIZZO DEI MEDESIMI SUI PROPRI SOCIAL MEDIA - CREAZIONE DI UN PROFILO DI VENDITA GRATUITO (NESSUNA FEE MENSILE, SOLO COMMISSIONI IN CASO DI VENDITA) SUL NUOVO MARKETPLACE DI OUTFIT.SHOW. TUTTI I SERVIZI SONO EROGATI PER 1 SINGOLO BRAND.

FREE-OF-CHARGE COLLABORATION FOR THE DURATION OF THE EVENT WITH ALL PARTICIPATING OUTFITTERS - DELIVERY OF ORIGINAL SHOTS OF ALL OUTFITS MADE WITH YOUR PRODUCTS AND RELEASE FOR THEIR USE ON YOUR SOCIAL MEDIA - CREATION OF A FREE SALES PROFILE (NO MONTHLY FEE, ONLY COMMISSIONS IN THE EVENT OF A SALE) ON THE NEW OUTFIT.SHOW MARKETPLACE. ALL SERVICES ARE PROVIDED FOR 1 SINGLE BRAND.

• CONCORDA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO COME SEGUE / AGREES TO MAKE THE PAYMENT AS FOLLOWS

IMPORTO NETTO / NET AMOUNT	IVA 22% / VAT 22%	IMPORTO TOTALE / TOTAL AMOUNT
€	€	€
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA FIRMA DELLA PRESENTE ADESIONE (20% DELL'IMPORTO TOTALE) / DEPOSIT TO BE PAID AT THE SIGNATURE OF THE PRESENT APPLICATION (20% OF TOTAL AMOUNT)		€
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2024 (80% DELL'IMPORTO TOTALE) IN CASO DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE / BALANCE TO BE PAID WITHIN 15 DECEMBER 2024 (80% OF TOTAL AMOUNT) IN CASE OF ADMISSION TO THE EVENT		€

ESTREMI BANCARI PER I PAGAMENTI / BANK DETAILS FOR PAYMENTS

Beneficiario/Recipient: Baretto Srl C/O Banca Sella - IBAN: IT 70 Q 03268 01603 052813774470 (BIC/SWIFT: SELBIT2BXXX)

causale/description: Acconto (o) Saldo per la partecipazione ad OUTFIT 03/2025 / Deposit (or) Balance for the participation at OUTFIT 03/2025

N.B. Siglando la Richiesta di Partecipazione, il richiedente accetta tutte le condizioni indicate nelle Condizioni Generali. Gli Organizzatori si riservano il diritto insindacabile e discrezionale di non accettare la Richiesta di Partecipazione, nonché escludere il richiedente dalla Manifestazione in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti nelle Condizioni Generali. / N.B. By signing this Application Form, the applicant accepts all the conditions laid down in the General Conditions. The Organizers reserve the undisputable and discretionary right not to accept the Request for Participation, as well as to exclude the applicant from the Exhibition in case of non-payment within the terms established in the General Conditions.

DATA / DATE

TIMBRO E FIRMA / STAMP AND SIGNATURE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 1.1 – OUTFIT SHOW (d'ora in avanti la "Manifestazione") è una manifestazione fieristica internazionale dedicata al settore moda, e finalizzata alla promozione commerciale e alla vendita dei prodotti, servizi, accessori proposti dalle aziende espositrici (d'ora in avanti, congiuntamente, gli "Espositori", o, singolarmente, l'"Espositore"). Possono esporre le aziende, associazioni, stampa specializzata e web/social community legate al settore merceologico di riferimento.

ARTICOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2.1 – La Manifestazione è organizzata da Baretto Srl (d'ora in avanti gli **Organizzatori**) – sede legale Viale Pirovano, 6/N - 24125 Bergamo - sede operativa via Enrico Toti, 1 - 24040 Stezzano (BG) - telefono +39 351 9123132 – P.IVA 04622000166 - website: www.outfit.show – email: info@outfit.show - PEC: outfit@pec.outfit.show

Art. 2.2 – La Manifestazione si svolge dal 15 al 16 marzo 2025 presso il Tortona Fashion District di Milano, in via Tortona (d'ora in avanti la "Location"). Fermo quanto previsto al successivo art. 4, gli orari di apertura al pubblico sono: sabato 15 marzo dalle ore 09:30 alle ore 18:30, domenica 16 marzo dalle ore 09:30 alle ore 18:00. Gli Organizzatori si riservano il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura, nonché gli orari della Manifestazione, senza che competano agli espositori e/o ai terzi alcun rimborso o indennizzo.

Art. 2.3 – Il pubblico (Influencers, Buyers, Visitatori) può accedere gratuitamente alla Manifestazione a fronte di registrazione, effettuabile esclusivamente sul sito internet www.outfit.show.

Art. 2.4 – La Manifestazione è regolata dalla L.R. n. 6/2010 così come successivamente modificata ed integrata, e dalle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

Art. 3.1 – L'ammissione degli Espositori è subordinata all'invio della Richiesta di Partecipazione e delle presenti Condizioni Generali, debitamente sottoscritte in ogni loro parte, agli Organizzatori, all'indirizzo di posta elettronica certificata outfit@pec.outfit.show, ovvero a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo della Baretto Srl, via Enrico Toti, 1 - 24040 Stezzano (BG) (d'ora in avanti la "Richiesta di Ammissione"). Gli Espositori dovranno altresì allegare, alla Richiesta di Ammissione, **(i)** copia della distinta di bonifico che attesti il pagamento dell'acconto, pari al 20% dell'importo imponibile, oltre IVA; **(ii)** copia della visura ordinaria aggiornata della C.C.I.A.A., se l'Espositore è una società iscritta al Registro delle Imprese nel territorio italiano, restando inteso che, nel caso di cambiamenti relativi alla ragione sociale, sede, rappresentanza legale, capitale, ecc., successivi all'invio della Richiesta di Ammissione, l'Espositore sarà tenuto a fornire agli Organizzatori una nuova visura aggiornata.

Art. 3.2 – La Richiesta di Ammissione ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente, il quale riconosce espressamente la piena facoltà degli Organizzatori di accettare o meno la proposta. Il Contratto tra le Parti, pertanto, si concluderà unicamente al ricevimento, da parte degli Organizzatori, della Conferma di Ammissione di cui al successivo art. 3.3

Art. 3.3 – L'ammissione degli Espositori alla Manifestazione è rimessa alla discrezionalità degli Organizzatori, i quali dovranno comunicare agli Espositori, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Richiesta di Ammissione, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata a/r, se i medesimi sono stati ammessi alla Manifestazione (d'ora in avanti la "Conferma di Ammissione"). Nel caso in cui la Richiesta di Ammissione fosse inidonea e/o incompleta, gli Organizzatori potranno darne comunicazione all'Espositore, assegnandogli un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per provvedere alla relativa integrazione. In caso di non accoglimento della Richiesta di Ammissione, gli Organizzatori dovranno restituire al richiedente, senza corresponsione d'interessi, la somma pagata dal medesimo a titolo di acconto.

Art. 3.4 – Gli Organizzatori, a seguito della Conferma di Ammissione, provvederanno ad assegnare agli Espositori gli spazi indicati nella Richiesta di Partecipazione, nella posizione che riterranno più idonea ed opportuna, tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti dell'Espositore, nonché delle esigenze organizzative e logistiche della Manifestazione (d'ora in avanti l'"Area Espositiva"), fermo quanto stabilito all'art. 10.

Art. 3.5 – La Richiesta di Ammissione, se inviata dai rappresentanti, concessionari od agenti dell'Espositore, deve indicare l'azienda rappresentata e la sua sede, ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'attuale esistenza del rapporto di mandato.

ARTICOLO 4 - AREE ESPOSITIVE E TARIFFE PER GLI ESPOSITORI

Art. 4.1 – La tariffa omnicomprensiva per la partecipazione alla Manifestazione è la seguente: **€ 2.000,00 + IVA**. LA TARIFFA COMPRENDE: cartello indicatore con nome dell'espositore - illuminazione - supporti e/o appendiabiti (min 3 - max 6) - cestino - tavolo con sedie (max 3) - n. 1 ciabatta elettrica - allacciamento elettrico 1kw/220v - connessione wi-fi - 3 pass espositori e 1 pass auto per carico/scarico - polizza assicurativa cumulativa a copertura incendio - oneri SIAE - pratica SCIA per la vendita dei prodotti. LE DIMENSIONI DEL MODULO ASSEGNATO (min 8mq ca - max 16mq ca) DIPENDONO DALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA E DALLA QUANTITÀ DI PRODOTTI.

ALTRI SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA OMNICOMPENSIVA: collaborazione a titolo gratuito per la durata dell'evento con ogni outfitter partecipante - consegna degli scatti originali di tutti gli outfit realizzati con i propri prodotti e libreria sull'utilizzo dei medesimi sui propri social media - creazione di un profilo di vendita gratuito (nessuna fee mensile, solo commissioni in caso di vendita) sul nuovo marketplace di outfit.show

Art. 4.2 – La tariffa omnicomprensiva è relativa alla partecipazione di 1 singolo Brand; per la partecipazione di ogni eventuale Brand aggiuntivo la tariffa è di **€ 1.000,00 + IVA**, fino ad un massimo di 2 Brand per Area Espositiva.

Art. 4.3 – L'Espositore può chiedere che gli vengano assegnate una o più Aree Espositive, che gli verranno concesse in base alla disponibilità.

La tariffa per ogni eventuale Area Espositiva aggiuntiva è di **€ 500,00 + IVA**

ARTICOLO 5 - VENDITA MERCI

Art. 5.1 – L'Espositore può esporre nell'Area Espositiva assegnatagli unicamente merci di propria fabbricazione, o prodotti di aziende di cui sia rappresentante generale o agente esclusivo. L'Espositore che intende vendere il proprio prodotto con asportazione immediata della merce lo può fare solo all'interno dell'Area Espositiva assegnatagli. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un apposito cartellino, il prezzo al pubblico.

È onere e responsabilità dell'Espositore emettere regolare documento fiscale per le merci vendute. Non è consentito fornire servizi di bar e ristorazione, né somministrare alimenti sfusi per il pronto consumo all'interno della Location.

ARTICOLO 6 - PULIZIA AREE COMUNI

Art. 6.1 – Gli Organizzatori provvederanno ad organizzare il servizio di raccolta e sgombrare rifiuti dalle aree di passaggio e di servizio comune. Si fa obbligo agli Espositori, cui compete la pulizia delle proprie Aree Espositive, di evitare il deposito dei materiali di rifiuto nelle aree comuni. Gli Espositori devono provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del D.Lgs. 22/1997, così come successivamente modificato ed integrato. Qualora l'Espositore contravvenga a tale obbligo, dovrà pagare una penale di € 500,00 a favore degli Organizzatori, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 7 - INFO POINT

Art. 7.1 – Presso l'ingresso della Location, sarà attivato un servizio di segreteria dove i visitatori potranno ottenere informazioni circa l'ubicazione delle singole Aree Espositive, l'elenco degli Espositori, gli orari di apertura e ogni altra informazione utile relativa alla Manifestazione.

ARTICOLO 8 - PASS EXHIBITORS - PASS AUTO

Art. 8.1 – A seguito della Conferma di Ammissione, ciascun Espositore riceverà i Pass Exhibitors, validi sia nei giorni della Manifestazione, sia nei giorni di allestimento e smantellamento delle Aree Espositive. I Pass Exhibitors saranno emessi per ogni persona presente presso l'Area Espositiva di ogni Espositore. I Pass Auto (esclusivamente per carico/scarico dei prodotti) e i Pass Exhibitors sono disponibili in numero limitato; in particolare, ciascun Espositore ha diritto a n. 3 Pass Exhibitors ed a n. 1 Pass Auto per la prima Area Espositiva assegnatagli, più uno ulteriore ogni eventuale Area Espositiva aggiuntiva. Tutti i Pass consentono l'ingresso prima dell'apertura al pubblico e nei giorni di svolgimento della Manifestazione.

NB: affinché i Pass siano validi per l'accesso alla Location, l'espositore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'intero saldo come specificato nel contratto di partecipazione.

In caso di mancato adempimento, i pass saranno respinti ai varchi d'accesso alla Location.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ

Art. 9.1 – Gli Organizzatori cureranno, in maniera indipendente ed autonoma, una campagna promozionale sui social networks volta a promuovere la Manifestazione. Per la pubblicità all'interno della Location, si specifica che nessun Espositore, senza il consenso degli Organizzatori, potrà usare Aree Espositive o spazi diversi da quelli assegnatigli. In ogni caso, gli Espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse e gli oneri relativi alla pubblicità adottata, inclusi i diritti d'autore alla SIAE, eccetto quelli relativi alle riproduzioni con strumenti meccanici di audio e video (in quanto già compresi nella quota di iscrizione). Non è consentito esporre cartelli scritti a mano. L'Espositore si obbliga a manlevare gli Organizzatori da ogni responsabilità riconducibile all'attività di promozione pubblicitaria.

Art. 9.2 – Gli Organizzatori rivendicano la proprietà esclusiva sui marchi distintivi e di denominazione della Manifestazione in tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle ed inibisce a chiunque il diritto d'uso senza il proprio preventivo consenso scritto. Gli Espositori possono utilizzare il marchio della Manifestazione per la promozione della loro presenza nella Location, purché non in forme, con contenuti e finalità che ne possano compromettere e/o danneggiare l'immagine.

ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONE AREE ESPOSITIVE

Art. 10.1 – Le Aree Espositive saranno discrezionalmente assegnate dagli Organizzatori nei limiti della disponibilità degli spazi, tenendo in considerazione le esigenze organizzative e di sicurezza, e le finalità della Manifestazione. Per esigenze tecniche, o merceologiche o di qualsiasi altra natura, gli Organizzatori si riservano la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, l'ubicazione dell'Area Espositiva già assegnata, di aumentarne o ridurne la superficie, e comunque di apportare all'Area Espositiva qualsiasi modifica necessaria, al fine di garantire il regolare svolgimento della Manifestazione. L'Espositore assegnatario non avrà diritto di pretendere qualsivoglia rimborso, indennizzo e/o risarcimento in relazione alle suddette eventuali modifiche dell'Area Espositiva assegnatagli.

Art. 10.2 – Gli Espositori non potranno cedere, a qualsivoglia titolo, né in tutto né in parte, le proprie Aree Espositive. Gli Espositori non potranno esporre, pubblicizzare o vendere prodotti commercializzati da, o comunque recanti il marchio di, imprese terze.

Art. 10.3 – L'Espositore può incorrere, a discrezione degli Organizzatori, in caso di incuria o di mancata sorveglianza dell'Area Espositiva assegnatagli, nella revoca della medesima.

ARTICOLO 11 - ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE

Art. 11.1 – Tutte le Aree Espositive sono fornite con gli accessori e gli allestimenti indicati all'art. 4 che precede.

Art. 11.2 – Gli Espositori potranno ulteriormente allestire le Aree Espositive loro assegnate nella giornata venerdì 14 marzo 2025, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, salvo specifiche deroghe o modifiche apportate dagli Organizzatori. Tutte le persone coinvolte nelle operazioni di allestimento/smantellamento dovranno essere munite di apposito Pass, così come specificato all'art. 8.

In ogni caso, le Aree Espositive che non saranno prese in consegna dagli Espositori assegnatari entro le ore 08:30 di sabato 15 marzo 2025, s'intenderanno abbandonate; in tal caso, gli Organizzatori potranno disporre delle suddette Aree Espositive nel modo che riterranno più opportuno, e non dovranno rimborsare nulla all'Espositore. Quest'ultimo è comunque obbligato a versare agli Organizzatori il corrispettivo convenuto nel Contratto, oltre che gli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nell'Area Espositiva assegnatagli.

Art. 11.3 – È assolutamente vietato praticare fori nel pavimento e/o nelle pareti della Location o delle Aree Espositive, e comunque modificare le strutture predisposte dagli Organizzatori. Le strutture di allestimento degli Espositori devono essere autoportanti e non devono in alcun modo essere ancorati alle strutture fisse installate dagli Organizzatori.

In caso di violazione della disposizione che precede, l'Espositore dovrà pagare, a favore degli Organizzatori, la somma di € 500,00 a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il diritto degli Organizzatori al risarcimento del maggior danno. L'Espositore, contestualmente alla presa in consegna dell'Area Espositiva, dovrà verificare l'integrità delle strutture, fisse e non, affidate alla propria custodia. In tale occasione, qualora l'Espositore rilevi che tali strutture risultano anche solo lievemente danneggiate, dovrà darne immediata comunicazione agli Organizzatori.

Art. 11.4 – Eventuali strutture di arredo aggiuntive a quelle fornite dagli Organizzatori devono essere rispondenti alla classe di reazione al fuoco imposta per legge nei locali di pubblico spettacolo e certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dal ministero dell'interno. Pertanto, per l'allestimento delle Aree Espositive dovranno essere utilizzati solo materiali incombustibili o appartenenti alla classe di reazione al fuoco previsti dai d.m. 6.07.1983, 26.06.1984, 25.08.1984, s.m.i.

L'Espositore è tenuto a consegnare agli Organizzatori, prima dell'inizio della Manifestazione, una copia dei certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno (attestanti le classi di reazione al fuoco dei materiali adottati) e la dichiarazione attestante la conformità di tutti i materiali utilizzati ai predetti certificati. In particolare, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, i materiali di rivestimento del pavimento e/o delle pareti dovranno appartenere alla classe dei materiali incombustibili o alla classe di reazione al fuoco 1. L'inosservanza della predetta disposizione obbliga gli Organizzatori ad adottare provvedimenti cautelativi quali: l'ingiunzione di rimuovere dallo spazio espositivo i materiali non conformi alla normativa antincendio e/o la non agibilità dell'Area Espositiva. In tali ipotesi, l'Espositore non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Art. 11.5 – Ai sensi del D.lgs 81/08, l'Espositore dichiara di conoscere, e si impegna ad attuare, tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori operanti a qualsiasi titolo nella propria Area Espositiva e/o che intervengono su loro delega all'interno della Location. L'Espositore dichiara, altresì, di conoscere: i rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno della Location, le problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e tecnici, agli accessi, alla viabilità e alla logistica all'interno della Location, e alle disposizioni in caso di incendio o di pericolo. L'Espositore si impegna a segnalare agli Organizzatori i rischi specifici legati alla propria attività.

Art. 11.6 – L'Espositore si impegna inoltre a:

- comunicare, a tutti coloro che operano nella propria Area Espositiva, i rischi per la sicurezza e la salute a cui si espongono nel svolgere le attività all'interno della Location;
- comunicare, a tutti coloro che operano nella propria Area Espositiva, i rischi di interferenza con i lavori di altre imprese che si svolgono in contemporanea all'interno della Location. Eventuali rischi specifici derivanti da interferenze non valutate come standard dagli Organizzatori, se diversi da quelli già analizzati, saranno comunicati dagli Organizzatori con corrispondenza integrativa.
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori che eventualmente chiamerà ad operare all'interno della propria Area Espositiva

Art. 11.7 – Tutti gli Espositori devono essere a conoscenza delle norme di evacuazione vigenti all'interno della Location, ed in particolare devono segnalare agli Organizzatori le seguenti eventuali anomalie:

- malfunzionamento dell'allacciamento elettrico di proprio utilizzo;
- danneggiamenti alle attrezzature antincendio;
- presenza di materiali di risulta in prossimità delle vie di fuga;
- mancato rispetto del divieto di fumare.

In condizioni di emergenza, gli Espositori devono:

- attuare le procedure d'evacuazione vigenti senza creare panico o intralciare l'operato delle squadre di soccorso interne ed esterne;
- astenersi dall'intraprendere un'operazione di soccorso in mancanza di autorizzazione o di capacità, in modo da non creare intralcio ai soccorsi

ARTICOLO 12 - IMPIANTO ELETTRICO

Art. 12.1 – Gli impianti elettrici sono realizzati dagli Organizzatori nell'osservanza delle norme contenute nel CEI 64/08 e CEI 64/08 sez. 711. È vietato apportare modifiche agli impianti elettrici forniti dagli Organizzatori.

ARTICOLO 13 - VIGILANZA, DANNI, ASSICURAZIONE

Art. 13.1 – Gli Espositori dovranno provvedere al controllo e alla sorveglianza delle Aree Espositive loro assegnate durante gli orari di apertura della Manifestazione, e durante i periodi di allestimento e smantellamento. L'Espositore dovrà anche provvedere affinché, nella propria Area Espositiva, sia sempre presente personale in grado di rispondere alle richieste dei visitatori.

Art. 13.2 – Gli Espositori si impegnano a manlevare gli Organizzatori, assumendosi ogni responsabilità, per tutti i danni cagionati a cose e/o a terzi da loro stessi, nonché, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dai loro prodotti, allestimenti, impianti elettrici e idrici, costruzioni, montaggi pubblicitari, mezzi di trasporto, dal proprio personale, dalle cose prese a noleggio.

Art. 13.3 – Gli Organizzatori, che non assumono alcun obbligo di custodia delle merci e dei materiali di allestimento degli espositori, declinano ogni responsabilità per eventuali furti e danneggiamenti.

Gli Organizzatori invitano, pertanto, gli Espositori a stipulare apposite polizze contro il furto e i danneggiamenti. In virtù dell'ammissione alla Manifestazione, gli Organizzatori provvedono ad assicurare automaticamente i singoli Espositori con una copertura avente le seguenti caratteristiche:

- garanzia Incendio Espositori: assicurazione su merce, attrezzatura e arredamento presente in ogni Area Espositiva per un valore massimo complessivo di euro 80.000,00;
- durata della copertura: periodo di permanenza nella Location dei beni assicurati, compreso il periodo di allestimento e smantellamento delle Aree Espositive;
- principali Rischii assicurati: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aereomobili, fumo, eventi atmosferici, eventi socio politici, acqua condotta e piovana ecc. Sono parificati ai danni di cui agli sinistri suddetti quelli provocati alle cose assicurate da guasti dovuti ad ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno;
- franchigia: ogni sinistro assicurato ha una specifica franchigia e/o scoperto;
- modalità di denuncia: l'Espositore, entro le 48 ore successive al sinistro, deve darne comunicazione scritta agli Organizzatori.

Il costo della predetta copertura è incluso nella quota di iscrizione. L'Espositore potrà comunque provvedere a stipulare polizze assicurative diverse ed ulteriori, al fine di meglio tutelare i propri beni e prodotti, senza che ciò possa determinare la riduzione dell'importo della quota di iscrizione.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI PER AGIBILITÀ E SICUREZZA

Art. 14.1 – L'Espositore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere che, a giudizio degli Organizzatori e/o degli organi di Vigilanza preposti, siano necessarie a rendere l'Area Espositiva e gli allestimenti agibili e sicuri. Nel caso in cui l'Espositore non realizzi tali opere, ovvero si rifiuti di ottemperare alle disposizioni impartite, gli Organizzatori avranno diritto di realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza, addebitando integralmente le relative spese a carico dell'Espositore, fermo ed impregiudicato quanto stabilito all'art. 21

ARTICOLO 15 - DIVIETI

Art. 15.1 – Fermi restando gli altri divieti contenuti nelle presenti Condizioni Generali, agli Espositori è assolutamente vietato:

- a) sostare con gli automezzi fuori delle aree a ciò destinate;
- b) ostruire il suolo adibito a calpestio, l'area riservata al transito dei veicoli e l'accesso alle uscite di sicurezza;
- c) introdurre merci di qualsiasi natura durante gli orari di apertura al pubblico;
- d) depositare qualsiasi tipo di materiale al di fuori dalla propria Area Espositiva;
- e) diffondere e distribuire materiale pubblicitario al di fuori della propria Area Espositiva;
- f) smantellare i propri allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della Manifestazione;
- g) effettuare i lavori nella propria Area Espositiva durante l'apertura al pubblico della Manifestazione;
- h) appicare fuochi, accendere fonti di innesco, introdurre liquidi infiammabili, materiale esplosivo, bombole di gas liquido, prodotti detonanti, nocivi o maleodoranti o comunque suscettibili di arrecare danno o molestia a terzi;
- i) fumare all'interno della Location (art. 51 L. 3/2003).

ARTICOLO 16 - SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E USCITA MERCI

Art. 16.1 – Lo smantellamento degli allestimenti e l'asporto della merce esposta dovrà avvenire il giorno lunedì 17 marzo 2025, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Le merci facilmente trasportabili potranno essere asportate domenica 16 marzo 2025, dalle 18:00 alle 20:00.

Art. 16.2 – Gli Organizzatori si riservano la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dagli Espositori nei termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo di custodia, e con spese e rischi a carico dell'Espositore inadempiente. Trascorsi due mesi dall'ultimo giorno utile per lo smantellamento dell'Area Espositiva, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti, ed il ricavato, al netto di ogni spesa sostenuta dagli Organizzatori, accreditato a favore dell'Espositore.

ARTICOLO 17 - PAGAMENTO E GARANZIA

Art. 17.1 – Gli Espositori dovranno pagare il saldo del corrispettivo per la partecipazione alla Manifestazione, nonché le somme dovute per eventuali prestazioni accessorie richieste e confermate successivamente alla sottoscrizione del Contratto, entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2024.

Art. 17.2 – Gli Organizzatori rilasceranno fattura quietanzata e l'autorizzazione ad accedere alla Manifestazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'integrale pagamento da parte dell'Espositore.

ARTICOLO 18 - RIMBORSO

Art. 18.1 – In caso di mancato svolgimento, in tutto o in parte, della Manifestazione, per dolo o colpa grave degli Organizzatori, gli Espositori avranno il diritto al rimborso di tutte le somme già pagate a favore degli Organizzatori.

Nessun rimborso e/o indennizzo di qualsivoglia natura è previsto, a favore degli Espositori, in caso di mancato svolgimento, in tutto o in parte, della Manifestazione, ovvero di sospensione o interruzione della medesima successivamente al suo inizio, per fatti o eventi non imputabili agli Organizzatori, o per qualsiasi altro motivo dipendente da terzi, da caso fortuito o da forza maggiore.

ARTICOLO 19 - RECESSO - PENALE

Art. 19.1 – Gli Organizzatori potranno recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto all'Espositore almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con raccomandata a/r. In tale ipotesi, l'Espositore avrà diritto di essere rimborsato delle somme pagate a favore degli Organizzatori sino al momento dell'invio della comunicazione del recesso, con espressa rinuncia a domandare qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Art. 19.2 – L'Espositore, che per motivi sopravvenuti intende recedere dal presente Contratto, dovrà comunicarlo per iscritto agli Organizzatori almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della Manifestazione, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con raccomandata a/r. In tale ipotesi, gli Organizzatori avranno diritto di incamerare definitivamente la somma pagata dall'Espositore a titolo di acconto, a titolo di penale.

Qualora l'Espositore invii la comunicazione di recesso oltre detto termine, ovvero con modalità diverse da quelle prescritte, il medesimo sarà obbligato a pagare l'intero importo convenuto nel Contratto, oltre agli importi dovuti per i servizi aggiuntivi richiesti per l'Area Espositiva assegnatagli; è in ogni caso fatto salvo il diritto degli Organizzatori di domandare il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 19.3 – Nei casi di recesso disciplinati dagli artt. 19.1 e 19.2 che precedono, gli Organizzatori avranno la facoltà di disporre a propria discrezione delle Aree Espositive che erano state assegnate all'Espositore receduto, ovvero al quale gli Organizzatori hanno comunicato il recesso.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

Art. 20.1 – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 del Codice Civile, gli Espositori non potranno sollevare contestazioni o eccezioni nei confronti degli Organizzatori prima di aver integralmente pagato le somme dovute per la partecipazione alla Manifestazione.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 21.1 – Le Parti convengono che, nei seguenti casi, gli Organizzatori potranno risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante dichiarazione fatta all'Espositore, a mezzo raccomandata a/r, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

- a) violazione dell'art. 5.1 delle presenti Condizioni Generali;
- b) violazione degli artt. 10.2 e/o 10.3 delle presenti Condizioni Generali;
- c) violazione dell'art. 14.1 delle presenti Condizioni Generali;
- d) violazione dell'art. 17.1 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 21.2 – In caso di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 21.1, gli Organizzatori avranno diritto di incamerare, definitivamente, tutte le somme pagate dall'Espositore inadempiente sino al momento della comunicazione di recesso, a titolo di penale, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.1 – Agli effetti del presente Contratto, gli Organizzatori possono assumere impegni efficaci e vincolanti solo attraverso i propri dirigenti o le persone da loro espressamente delegate per iscritto.

Art. 22.2 – Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto agli Organizzatori, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a/r, entro e non oltre il 24 marzo 2025.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Art. 23.1 – Qualsiasi controversia fra le Parti che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, incluse, ma senza limitazione, quelle relative all'interpretazione, validità, esecuzione o scioglimento del medesimo, sarà rimessa alla competenza inderogabile ed esclusiva del Foro di Milano, che deciderà applicando la legge italiana. Il presente Contratto è in ogni caso regolato dalla legge italiana.

L.C.S.

Baretto S.r.l.

Per accettazione

[Timbro e firma Espositore]

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente e per iscritto le clausole contenute nelle Condizioni Generali agli articoli e relativi subarticoli nn.: 2 (Organizzazione della Manifestazione), 3 (Condizioni di Ammissione degli Espositori alla Manifestazione), 4 (Aree espositive e Tariffe per gli Espositori), 10 (Assegnazione Aree Espositive), 11 (Allestimento Aree Espositive), 13 (Vigilanza, Danni, Assicurazione), 14 (Disposizioni per Agibilità e Sicurezza), 17 (Pagamento e garanzia), 18 (Rimborso), 19 (Recesso - Penale), 20 (Clausola Solve et Repete), 21 (Clausola Risolutiva Espressa), 23 (Foro Competente e Legge Applicabile).

Baretto S.r.l.

Per accettazione

[Timbro e firma Espositore]

OUTFIT SHOW - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI "PERSONALI" DEGLI ESPOSITORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Gli Organizzatori, ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679, forniscono la seguente informativa:

1. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE

TITOLARI DEL TRATTAMENTO

BARETTO SRL

- SEDE LEGALE: VIALE PIROVANO, 6/N - 24125 BERGAMO
- SEDE OPERATIVA: VIA ENRICO TOTI, 1 - 24040 STEZZANO (BG)

P.IVA 04622000166 - Email: info@outfit.show - Tel. 351/9123132
PEC: outfit@pec.outfit.show

2. DATI PERSONALI TRATTATI

DATI

Si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dai Titolari per la stipula e l'esecuzione del rapporto contrattuale con i propri espositori, quali quelli del legale rappresentante dell'espositore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest'ultimo, nonché dei dipendenti e consulenti di quest'ultimo coinvolti nelle attività oggetto del contratto di partecipazione.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE

FINALITÀ

BASE GIURIDICA

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Per l'esecuzione del rapporto contrattuale tra i Titolari e l'espositore

Esecuzione del contratto. Legittimo interesse dei Titolari per i dati dei dipendenti/consulenti dell'espositore coinvolti nell'attività del contratto

Per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni dopo la cessazione. Nel caso di contenzioso giudiziale per tutta la durata dello stesso, fino ad esaurimento dei termini di impugnazione.

Marketing: invio con modalità automatizzate di contatto (email) e tradizionali (telefonate con operatore, posta tradizionale) di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi, eventi, spettacoli e manifestazioni organizzati direttamente o indirettamente dagli Organizzatori.

Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

24 mesi.

Decorsi i predetti termini i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati; potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediate misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto dello stato della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire, fra l'altro, la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

5.1. Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del GDPR, laddove applicabili.

5.2. In particolare, gli Interessati possono chiedere al Titolare l'accesso ai Dati, la rettifica dei Dati inesatti, l'integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR (*).

5.3. Gli Interessati hanno diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

5.4. Gli Interessati, inoltre, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR (**) per l'esercizio del diritto alla portabilità, hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

5.5. Gli Interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. Resta ferma la possibilità per l'Interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.

5.6. Gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (in particolare nello stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione).

5.7. Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo di Baretto Srl c/o sede operativa sita in Stezzano (BG) 24040 - via Enrico Toti, 1 o via email all'indirizzo: info@outfit.show

(*) E cioè se:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

(**) E cioè se il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell'art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati.

6. MODELLO DI GESTIONE PRIVACY

6.1. I titolari del trattamento, hanno predisposto un modello per la protezione dei dati personali, individuando ruoli e responsabilità in tema di protezione dei dati identificando, in particolare, i responsabili di unità organizzative aziendali, limitatamente ai trattamenti di propria competenza, quali responsabili dell'esecuzione del modello nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili ("Referenti Privacy").

6.2. I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopraindicate (di seguito, "Dipendenti Autorizzati"). Detti Dipendenti Autorizzati sono stati incaricati del Trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

7. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI IN QUALITÀ DI TITOLARI O CHE POTREBBERO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI

7.1. I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati.

7.2. I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni obbligati alla riservatezza e alla non diffusione e designati come responsabili del trattamento, quali Istituti bancari per incassi e pagamenti o professionisti per l'adempimento di obblighi di legge e pareri o consulenze in materia legale o comunque se necessario per l'adempimento di obblighi assicurativi, spedizione della corrispondenza.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:

- con la sottoscrizione esprimo il consenso al Trattamento dei miei Dati per l'invio da parte di Baretto Srl, con modalità automatizzate di contatto (e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale), di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi, manifestazioni, eventi e spettacoli organizzati direttamente e indirettamente da Baretto Srl.

TIMBO E FIRMA ESPOSITORE _____